

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Durini, 24;

contro

Comune di Buccinasco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Fontana, 6; Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Buccinasco e Melegnano, non costituita in giudizio;

nei confronti

Cos. Ma S.r.l., Rappo S.r.l., Riva Giardini S.p.A. e S.M.E.I. Società Milanese Eco Interventi S.r.l., tutte non costituite in giudizio;

Santamaria S.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo RTI con Rappo S.r.l./Riva Giardini S.p.A./Smei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava, Giuseppina Salatino e Maria Ida Tenuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 1702 del 16 gennaio 2018, ricevuta via PEC dalla ricorrente in pari data, con cui il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Buccinasco ha disposto l'esclusione dell'offerta presentata da Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni S.r.l. dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cura del verde pubblico (CIG 7025687452) in ragioni di un'asserita anomalia dell'offerta presentata con riguardo al lotto di gara n. 1 (cfr. doc. 1); di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale compresa (i) la Comunicazione del Comune di Buccinasco prot. n. 30389/2017 del 6 dicembre 2017 (cfr. doc. 2); (ii) la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Buccinasco e Melegnano n. 718 del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. 3); (iii) in parte qua, la Convenzione costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Buccinasco e Melegnano istituita presso i Comuni di Buccinasco e Melegnano, approvata con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Buccinasco n. 47/2015 (cfr. doc. 13) e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Melegnano n. 88/2015 (allo stato non conosciuta); nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, e con riserva di impugnazione dell'aggiudicazione, ove fosse nel frattempo assunta;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione del Comune di Buccinasco n. 91 del 13 febbraio 2018, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 14 febbraio 2018 (cfr. doc. 15), con la quale il Comune ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cura del verde pubblico (CIG 7025687452) in favore del raggruppamento temporaneo costituendo composto da Santamaria S.r.l., in qualità di mandataria, e da Rappo S.r.l., Riva Giardini S.r.l., Smei S.r.l., in qualità di mandanti (nel seguito, il “RTI Santamaria”);

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale compreso il verbale delle operazioni di verifica di anomalia condotte dal RUP in data 12 febbraio 2018 (cfr. doc. 15), allegato alla determinazione n. 91 del 13 febbraio 2018, nella parte in cui ha ritenuto congrua l'offerta presentata dal RTI Santamaria; nonché per la condanna, previa declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente già sottoscritto, delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti tramite risarcimento in forma specifica e/o per equivalente, che verranno quantificati in corso di causa, con dichiarazione in ogni caso di disponibilità sin da ora di Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni S.r.l. al subentro nel contratto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Buccinasco e di Santamaria S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Buccinasco (MI) – attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Buccinasco e Melegnano – indiceva una gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di cura del verde pubblico nel territorio comunale.

L'appalto era diviso in quattro lotti ed il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il lotto che interessa la presente controversia è quello n. 1.

La società Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni Srl (d'ora innanzi anche solo "Malacrida"), presentava offerta, che era sottoposta a verifica di anomalia da parte della stazione appaltante.

Le giustificazioni addotte non erano reputate congrue, sicché l'offerta di Malacrida era esclusa dalla procedura di gara con riguardo al lotto n. 1.

Contro il provvedimento di esclusione ed altri atti del procedimento era proposto il ricorso principale, con domanda di sospensiva.

Con successivi motivi aggiunti era gravato il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con capogruppo la società Santamaria Srl.

Quest'ultima si costituiva in giudizio, unitamente al Comune di Buccinasco, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio del 5.4.2018, l'istanza cautelare era respinta con ordinanza della scrivente Sezione n. 494/2018.

Alla successiva pubblica udienza del 12.7.2018 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1 Nel primo mezzo di gravame viene denunciata l'illegittimità del provvedimento del responsabile unico del procedimento (RUP) di esclusione della ricorrente (cfr. il doc. 1 di quest'ultima), in quanto il RUP ha effettuato la verifica di anomalia dell'offerta di Malacrida senza sentire sul punto la commissione di gara.

Il coinvolgimento di quest'ultima nell'attività di valutazione della congruità dell'offerta sarebbe, a detta dell'esponente, obbligatorio, sicché la determinazione finale del RUP sarebbe illegittima perché adottata senza il citato parere obbligatorio della commissione.

A sostegno della propria tesi la ricorrente richiama, oltre alla normativa vigente di cui agli articoli 31 e 77 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo "codice"), le deliberazioni in materia dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) ed anche la *lex specialis* della presente gara, in particolare l'art. 12 punto 7) del disciplinare, in forza del quale "il Responsabile del Procedimento, col supporto della Commissione, procederà a valutare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse..." (cfr. il doc. 5 della ricorrente, pag. 14).

La doglianza, per quanto suggestiva, è infondata, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, gli articoli 31 e 77 del codice, riguardanti rispettivamente le figure del RUP e della commissione giudicatrice, non contengono la previsione espressa che il RUP, allorché deve valutare l'anomalia di un'offerta, ha comunque l'obbligo di avvalersi del parere della commissione di gara, posto che nessuno dei due articoli lo prevede espressamente.

Neppure l'art. 97 del codice, sulle offerte anormalmente basse, contempla un simile obbligo, anzi si riferisce semplicemente, allorché disciplina il procedimento di verifica dell'anomalia, alla "stazione appaltante", senza altro aggiungere.

Al contrario, il citato art. 31 assegna al RUP (comma 3) lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure previste dal codice, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti (cfr. sul punto la recente sentenza del TAR Veneto, sez. I, 27.6.2018 n. 695, che qualifica il RUP quale "dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti").

L'art. 77 del codice, poi, attribuisce alla commissione il compito di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ma nulla dice sulla eventuale verifica di

anomalia, che deve reputarsi quindi di spettanza esclusiva del RUP, stante l'art. 31 sopra indicato.

Quanto alle linee guida ANAC, anche ammesso che il giudice ne sia pur indirettamente vincolato, il riferimento della ricorrente è a quelle di cui al n. 3 del 2016, approvate con deliberazione n. 1096/2016, nel testo che viene ritenuto applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie, nelle quali è previsto che il RUP effettui la verifica di anomalia “con il supporto della commissione”.

Il richiamo al “supporto”, secondo la ricorrente – che cita sul punto anche un precedente giurisprudenziale – implica che il parere della commissione sulla verifica di anomalia svolta dal RUP debba considerarsi obbligatorio.

Tale tesi non convince però il Collegio, considerato che la nozione di “supporto” non appare giuridicamente univoca, e sembra invece atecnica, trattandosi di un termine che può essere inteso in vario modo, fra cui anche come un mero ausilio di svariato contenuto, volto appunto a “supportare” il RUP nella propria attività, che quest'ultimo è libero però di attivare se lo reputa opportuno, quindi senza la configurabilità di un obbligo giuridico di coinvolgimento della commissione di gara: la disposizione sembra piuttosto orientata a imporre alla commissione stessa di fornire, se richiesta dal responsabile, la propria cooperazione, senza che la stessa possa opporvi l'estraneità ai propri compiti.

In ogni caso, la nozione di “supporto” – contenuta nelle linee guida ANAC – non deve essere confusa con quella di “parere”, che appare invece giuridicamente più chiara, essendo ad esempio espressamente contemplata nella legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (cfr. l'art. 16 di quest'ultima).

Se ANAC avesse voluto subordinare l'operato del RUP al parere obbligatorio della commissione, avrebbe presumibilmente utilizzato un diverso lessico, con l'espresso riferimento all'istituto giuridico, ben noto nel diritto amministrativo, del “parere”.

A conferma di quanto sopra, si rileva ancora che le linee guida n. 3/2016 sono state modificate dalla stessa ANAC nel 2017 e, per quanto ivi interessa, il richiamo al “supporto” della commissione è stato accompagnato dall’introduzione dell’aggettivo “eventuale”, riferito al supporto stesso (cfr. il punto 5.3 della versione aggiornata delle linee guida citate).

Tale modifica però non vale a confermare la tesi della ricorrente, dovendosi ritenere che, per il profilo sopra indicato, ANAC abbia soltanto voluto meglio chiarire e spiegare la portata della precedente disposizione, nel senso cioè della non obbligatorietà del “supporto”.

Infatti, nella relazione illustrativa di ANAC agli aggiornamenti delle linee guida n. 3/2016 (cfr. il doc. 16 della ricorrente), la stessa Autorità (cfr. pag. 5), evidenzia che per effetto dell’aggiornamento i compiti svolti dal RUP con riferimento alla verifica di congruità delle offerte “sono stati meglio esplicitati”, quindi non modificati o variati ma semplicemente chiariti, il che conferma che anche prima dell’aggiornamento il supporto non aveva carattere obbligatorio.

L’obbligatorietà non può neppure essere desunta dalla citata disposizione del disciplinare di gara che si riferisce anch’essa al “supporto” della commissione.

L’interpretazione della *lex specialis*, infatti, deve essere condotta nel rispetto di criteri di proporzionalità ed adeguatezza, evitando anche inutili aggravii o appesantimenti del procedimento, per cui correttamente la nozione di “supporto” è stata intesa come ausilio facoltativo al RUP, in conformità alla disciplina normativa sopra indicata.

Da ultimo preme evidenziare che il TAR Veneto, sez. III, con sentenza n. 348/2018, a proposito dei citati aggiornamenti delle linee guida n. 3/2016, ha espressamente stabilito che: «4.- *Con l’ultima doglianza, infine, parte ricorrente contesta l’omessa acquisizione, in sede di valutazione della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, del parere della Commissione giudicatrice, conformemente a quanto asseritamente prescritto dalle linee*

guida ANAC in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 31, V comma del codice dei contratti. L'infondatezza della doglianza è conseguente alla considerazione che le linee guida ANAC, aggiornate con deliberazione consiliare 11.10.2017 n. 1007 – tale disposizione ha carattere procedimentale, con conseguente immediata validità -, prevedono che “nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice” (cfr. il predetto documento, pag. 9, punto 5.3): pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il supporto della commissione giudicatrice è soltanto eventuale, a discrezionalità del RUP».

Nel caso di specie il subprocedimento di verifica dell’anomalia è stato avviato il 6.12.2017 (cfr. il doc. 2 della ricorrente), mentre la delibera ANAC di aggiornamento è quella n. 1007 dell’11.10.2017 (cfr. il doc. 16 della ricorrente), per cui anche sotto tale profilo la doglianza appare infondata.

Si conferma, in definitiva, il rigetto del primo motivo di ricorso.

1.2 Nel secondo motivo l’esponente lamenta la violazione del contraddittorio procedimentale in sede di verifica dell’anomalia, in quanto il RUP, dopo avere esaminato le giustificazioni, ha disposto l’esclusione senza interpellare nuovamente la ricorrente.

Sul punto occorre evidenziare che l’art. 97 del codice, innovando rispetto alla previgente disciplina del D.Lgs. 163/2006, ha semplificato il sub procedimento di verifica dell’anomalia, stabilendo soltanto (cfr. il comma 5), che la stazione appaltante debba chiedere per iscritto spiegazioni sull’offerta, senza però che sia previsto l’obbligo di una ulteriore interlocuzione con il partecipante dopo la trasmissione delle giustificazioni.

Il codice ha quindi sostituito integralmente la vecchia disciplina, che ai commi da 1 bis a 7 dell’art. 88 dell’abrogato codice dei contratti, fissava una minuziosa

scansione procedimentale, che prevedeva, dopo le precisazioni fornite dal partecipante, la convocazione del medesimo per un'audizione.

La giurisprudenza è concorde sul carattere innovativo dell'art. 97, che non delinea una rigida scansione procedimentale e che ha abbandonato il procedimento c.d. trifasico di cui all'abrogato art. 88 del D.Lgs. 163/2006 (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 5.3.2018 n. 1406 e sez. IV, 30.5.2018, n. 3584, oltre a TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21.7.2017, n. 1654).

Non essendovi più alcun obbligo di contraddittorio ulteriore dopo la presentazione delle giustificazioni, non può essere reputata illegittima la decisione dell'amministrazione che, valutate in ogni modo complete le giustificazioni stesse, si determina immediatamente sulla valutazione di anomalia, anche ritenendo l'offerta non congrua e procedendo di conseguenza alla sua esclusione.

Fermo restando quanto sopra esposto, deve anche rilevarsi che, come meglio sarà illustrato esaminando il terzo mezzo di gravame, il provvedimento di esclusione appare in ogni modo adeguatamente motivato ed esaustivo, per cui la presunta violazione procedimentale non darebbe comunque luogo ad illegittimità del provvedimento finale ai sensi dell'art. 21 *octies* della legge 241/1990.

Si conferma quindi il rigetto del secondo motivo.

1.3 Nel terzo mezzo del gravame principale, le doglianze della ricorrente si indirizzano sulla valutazione di anomalia svolta dalla stazione appaltante, valutazione che sarebbe incongrua e che non avrebbe esaminato con sufficiente precisione le giustificazioni prodotte da Malacrida (cfr. per queste ultime, il doc. 12 della ricorrente).

Sul punto si premette che il Collegio condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui la valutazione dell'anomalia di un'offerta costituisce manifestazione di discrezionalità della stazione appaltante, censurabile solo in caso di evidenti errori o manifesta illogicità, con l'ulteriore precisazione che la valutazione di congruità è

riferita globalmente all'intera offerta e non a singole o specifiche voci di costo, sicché in sede di giustificazioni è consentita all'impresa partecipante alla gara l'eventuale modifica o riallocazione di talune delle voci stesse, oltre che l'eventuale variazione dell'utile previsto, purché l'offerta complessivamente non risulti mutata. In altri termini non sono ammesse in sede di giustificazioni delle operazioni – talora denominate di “finanza creativa” – volte di fatto a superare le criticità rilevate dall'amministrazione mediante la sostanziale formulazione di una nuova offerta.

Nel caso di specie, il Comune ha chiesto giustificazioni dell'anomalia con nota del 6.12.2017, indicando espressamente anche i criteri cui ancorare le giustificazioni stesse (cfr. il doc. 2 della ricorrente).

Il provvedimento contenente i risultati della verifica di anomalia e la conseguente esclusione di Malacrida si caratterizza per una motivazione ampia ed esaustiva (cfr. il doc. 1 della ricorrente), che analizza compiutamente sia il quadro riepilogativo delle voci di costo sia i prezzi delle varie attività svolte.

Con riguardo poi alle specifiche contestazioni mosse dall'esponente al provvedimento finale di esclusione, valga quanto segue.

Per quanto riguarda il costo dell'autocarro Renault 115, che l'amministrazione non reputa congruo, la ricorrente sostiene che i costi non contenuti nella scheda di analisi del prezzo (come quello per il viaggio fra la sede della società e il Comune), sono compresi nelle spese generali, conteggiate nella misura del 15%.

Per tale autocarro, operante nell'ambito del taglio del tappeto erboso e dell'asportazione delle foglie, la società ipotizza un impiego di due ore al giorno, come indicato nelle schede di prezzo facente parti delle giustificazioni.

Tuttavia la società non considera che la distanza fra la propria sede operativa di Monza e Buccinasco è di circa 36 chilometri – dunque non proprio breve – e che l'automezzo deve in ogni modo spostarsi all'interno del territorio comunale

durante la giornata lavorativa, visto che l'attività di manutenzione del verde implica inevitabilmente lo spostamento degli operatori e dei mezzi.

I costi fissi e variabili (il carburante, ad esempio) dell'automezzo sono quindi computati dalla ricorrente su un monte ore insufficiente, i cui costi non espressi non possono neppure essere coperti da un generico richiamo alle spese generali dell'impresa.

Per quanto riguarda l'attività di asportazione delle foglie, anche in tale caso la scheda di prezzo delle giustificazioni prevede un monte ore assolutamente insufficiente (due ore al giorno) per l'autocarro Renault 115.

Inoltre, se nell'offerta tecnica l'esponente indicava la presenza di due squadre con complessivamente sei operatori, vale a dire tre per squadra (cfr. il doc. 7 della ricorrente, pag. 7 di 29), nelle giustificazioni (scheda di prezzo per "Asportazione delle foglie") si ipotizza una resa giornaliera di 4.000,00 metri quadrati con soli tre operatori, uno dei quali non ha però a disposizione alcun strumento di lavoro (tosaerba, ad esempio), sicché le giustificazioni appaiono sotto tale profilo contraddittorie ed incomplete.

Circa le attività di "spollonatura al piede" e "spalcatura", le giustificazioni (schede prezzo), contemplano due soli operatori in luogo dei tre indicati nell'offerta tecnica (cfr. il doc. 7 della ricorrente, pagine 8 e 9 di 29), fra l'altro non muniti – contrariamente a quanto esposto nell'offerta – di motosega.

Quanto alla presenza, fra i mezzi, di una piattaforma cingolata "Hinowa Ligh Lift", la stessa non è però indicata nell'offerta tecnica originaria, sicché il RUP evidenzia la contraddittorietà delle giustificazioni con l'offerta stessa, mancando ogni informazione sull'utilizzabilità del mezzo.

In ordine ai costi per la "sostituzione/riparazione dei mezzi su cantiere" e per la "reperibilità/pronto intervento", il RUP evidenzia che mancano le relative voci di costo nel quadro economico.

L'esponente sostiene che si tratta di costi non prevedibili e quindi da comprendersi nelle spese generali, oltre che caratterizzati da notevoli economie di scala, ma l'affermazione appare vaga, non bastando un richiamo generico alle spese generali – costituente una sorta di voce “finale” cui imputare tutti i costi non giustificati – ma essendo necessaria invece una maggiore puntualizzazione.

La ricorrente propone poi due tagli aggiuntivi del tappeto erboso a titolo gratuito (cfr. il quadro riepilogativo allegato alle giustificazioni), tuttavia l'amministrazione non può disconoscere che tali attività comporteranno costi per l'operatore, che devono in qualche modo essere giustificati, per garantire la sostenibilità complessiva dell'offerta.

Con riguardo al “taglio tappeto erboso”, l'offerta tecnica (cfr. il doc. 7 della ricorrente, pag. 6 e pag. 7 di 29), indica una produzione giornaliera per squadra di 20.000 mq, con dodici uomini organizzati in quattro squadre da tre operai.

Nelle giustificazioni, la scheda di costo per l'attività suindicata aumenta la superficie a 29.700 metri quadrati e non contempla talune dotazioni di mezzi esposte nell'offerta tecnica, quali uno dei due decespugliatori.

Infine, il RUP ha evidenziato (cfr. ancora il provvedimento impugnato, doc. 1 della ricorrente), che nelle giustificazioni, nella tabella denominata “Quadro riepilogativo”, la ricorrente propone, accanto ad un prezzo che risulta dallo sconto offerto in sede di gara (40,81%, cfr. il doc. 9 della ricorrente), un diverso “prezzo unitario di analisi”, ulteriormente ribassato, il che rappresenta un oggettivo elemento di anomalia dell'offerta (cfr. ancora il doc. 12 della ricorrente, in particolare la prima tabella allegata alla relazione).

In definitiva il RUP, attraverso una accurata analisi delle voci di costo indicate nelle giustificazioni, ha confermato l'anomalia dell'offerta di Malacrida, senza necessità di un ulteriore approfondimento, che avrebbe rappresentato un inutile aggravio del

procedimento, posto che l'operatore non era stato in ogni modo in grado di spiegare l'anomalia.

L'intero ricorso principale deve quindi essere respinto.

2. La declaratoria di infondatezza del ricorso principale si estende anche ai motivi aggiunti, proposti contro l'aggiudicazione dell'appalto (cfr. il doc. 15 della ricorrente), considerato che le censure svolte contro quest'ultimo provvedimento sono di illegittimità derivata dagli atti impugnati in via principale.

3. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti costituite, mentre non occorre provvedere per il resto.

Resta salva la pronuncia sulle spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che così liquida:

- euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore del Comune di Buccinasco;
- euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di Santamaria Srl.

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO